

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3928 del 14/10/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA TAVAR SPA - CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VERNICIATURA PAVIMENTI IN LEGNO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MEDULINO, N.12 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4033 del 14/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **TAVAR SPA** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VERNICIATURA PAVIMENTI IN LEGNO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MEDULINO, N.12 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 01/10/2014 - assunta al protocollo della provincia di Ravenna con pg. n. 80084/2014 del 07/10/2014 – Pratica SinaDoc n. 28233/2016, dalla Ditta **Tavar SPA** (C.F./P.IVA 00071470397), avente sede legale e impianto di produzione pavimenti in legno e verniciatura in Comune di Ravenna, Via Medulino, n.12, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **28233/2016**, emerge che:

- La Ditta Tavar SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 01/10/2014 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di produzione pavimenti in legno e verniciatura svolta in Comune di Ravenna, Via Medulino, n.12, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del *DLgs n.152/2006 e smi*) – rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.2828/2013 del 02/09/2013, per la quale la Ditta richiede la modifica a seguito della sostituzione di una caldaia alimentata a trucioli con una nuova caldaia alimentata a metano.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 01/10/2014 (Pg. Provincia n. 80084/2014) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della Provincia di Ravenna (Pg. n. 85015/2014);

DATO ATTO che la modifica richiesta prevede la sostituzione di una caldaia alimentata a trucioli con una nuova caldaia alimentata a metano con un conseguente miglioramento delle emissioni in atmosfera anche rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020. La caldaia alimentata a trucioli (Uniconfort) viene utilizzata esclusivamente in caso di emergenza e di manutenzione della caldaia a metano.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del *D.Lgs. n. 152/2006 e smi* non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al *D.Lgs n. 159/2011 e*, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITO nel corso del procedimento il parere di conformità urbanistica del Comune di Ravenna (pg. Provincia n. 88603/2014);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Tavar SPA nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione pavimenti in legno e verniciatura, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del *D.Lgs n. 196/2003*, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Tavar SPA** (C.F./P.IVA 00071470397), avente sede legale e impianto di produzione pavimenti in legno e verniciatura in Comune di Ravenna, Via Medulino, n.12, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

La Ditta TAVAR SPA svolge attività di produzione pavimenti in legno e verniciatura nell'impianto ubicato in Comune di Ravenna, Via Medulino, n.12;

Le emissioni in atmosfera afferiscono alle fasi di lavorazione per la produzione di pavimenti in legno e alla verniciatura;

Nello stabilimento sono presenti due caldaie, di cui una alimentata a trucioli di legno non trattato e una nuova, alimentata a metano. Le due caldaie non funzioneranno mai contemporaneamente: la caldaia a trucioli verrà utilizzata in casi di emergenza e in caso di manutenzione della nuova caldaia a metano. Le due caldaie afferiscono a due camini separati (E1, E1Bis).

Limiti

I limiti di emissione che la **Ditta TAVAR SPA di Ravenna**, è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - NUOVA CALDAIA A METANO

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	24	m
Temperatura	160/180	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1BIS - CALDAIA A TRUCIOLI - MULTICICLONE - SOLO EMERGENZA -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	24	m
Temperatura	160/180	°C
Durata	emergenza	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx e NH3 (come NO2)	200	mg/Nmc
CO	150	mg/Nmc
SOx	100	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 - SILOS CENTRALE - F.M.

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2a - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE - F.M. -

Portata massima	38000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2b - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE - F.M. -

Portata massima	31000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2c - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE - F.M. -

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2d - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE - F.M. -

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2e - LEVIGATURA - F.M. -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12 - ESSICCATOI

Per tali punti non si indicano limiti specifici, trattandosi di emissioni di aria calda e vapore acqueo.

PUNTO DI EMISSIONE E1V - LOCALE ESSICCAZIONE E SPRUZZATRICE N.1 - F. A CELLE + C.A.

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2V – WIPING + UV -

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3V – LAMPADA UV -

Portata massima	3200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4V – SPRUZZATRICE N.2 + ESSICCAZIONE – F.CELLE -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5V – CABINA DI VERNICIATURA – VELO D’ACQUA + FIBRA DI VETRO -

Portata massima	39000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

Prescrizioni :

1. Per la nuova caldaia alimentata a metano E1Bis, la Ditta è tenuta ad effettuare un autocontrollo analitico entro 45 dalla data di ricevimento della presente AUA e trasmettere l'esito dei controlli alla SAC ARPAE di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Per le emissioni **EV1, EV4**, la Ditta è tenuta ad adottare soluzioni impiantistiche che permettano di convogliare il flusso gassoso a sistemi di abbattimento diversi a seconda dei prodotti vernicianti utilizzati (acqua o solvente). L'azienda dovrà altresì identificare univocamente l'ubicazione e l'assetto della serranda di by-pass dei flussi gassosi al fine della verifica dell'assetto impiantistico in sede di eventuale controllo.
5. L'utilizzo effettivo della caldaia a trucioli (e non nel caso di accensione della stessa "a vuoto"), dovrà essere preventivamente comunicato alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE; inoltre la Ditta dovrà installare un contaore per la verifica dell'effettivo funzionamento della caldaia stessa, provvedendo alla contestuale annotazione sul registro.
6. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati** (con la esclusione degli essiccatoi E3,E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12). La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio ARPAE - Distretto di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta é tenuta ad annotare:**
 - **le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, le anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione dei filtri;**
 - **le sostituzioni dei filtri a carboni attivi;**
 - **i periodi di utilizzo della caldaia alimentata a trucioli.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.